

***Unione Esportatori Internazionali***

Roma, 23 gennaio 2024

Relazione dell'Unione Esportatori Internazionali di ANICA nell'ambito dell'audizione sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

L'Unione Esportatori Internazionali ANICA racchiude le aziende private che si occupano della vendita all'estero di film. Rappresentiamo i produttori indipendenti, e ci occupiamo, su mandato degli stessi produttori, della distribuzione internazionale di quei diritti "secondari" (estero – remake e diritti derivati) che **attualmente rimangono in capo al produttore**, che ne dispone per la commercializzazione e valorizzazione estera.

L'abrogazione dal TUSMA del comma 3 dell'articolo 57 - che finora definiva, regolamentava e tutelava il lavoro del Produttore Indipendente nel suo rapporto con i co-finanziatori delle opere, e permetteva al produttore di mantenere su di sé almeno una parte dei diritti commercializzabili - rischia di svilirne la figura, riducendo i Produttori Indipendenti a dei meri "esecutori", effetto che proprio il comma 3 si prefiggeva di evitare, in forza di un principio fondamentale espresso dalla Direttiva sui Servizi Media audiovisivi.

Ne consegue che, qualora i produttori indipendenti non potessero mantenere il controllo e la proprietà di quei diritti secondari, che in questo momento vengono affidati ai venditori internazionali, per la promozione e commercializzazione all'estero, si azzerebbe anche il senso ed il lavoro di un'intera categoria, quella degli Esportatori Internazionali.

Se il ruolo di investitore, che viene svolto «a monte» da finanziatori e coproduttori appare evidente, risulta meno evidente quando ci si riferisce alle nostre imprese che ugualmente rivestono un ruolo rilevante, anche a livello produttivo, in quanto investono nelle opere capitali privati, sotto forma di Minimi Garantiti, che nella maggior parte dei casi concorrono alla chiusura dei budget di produzione. Capitali che, costituendo un'anticipazione certa su potenziali ricavi futuri, rappresentano un costo e un rischio per le nostre imprese assunti in un tempo precedente alla realizzazione dell'opera e possono consentire un recupero e un eventuale ritorno sull'investimento solo a opera finita e distribuita, in funzione del nostro lavoro e dei suoi risultati.

Nel caso in cui le aziende esportatrici italiane si trovassero nella posizione di non poter investire nella cinematografia nazionale e gestire le opere di autori e produttori italiani, si dovrebbero

rivolgere sempre di più all'estero per l'approvvigionamento dei propri listini, perdendo così una specificità finora difesa e nota sui mercati internazionali. Il paradosso che si verrebbe pertanto a configurare è che, mentre i film italiani verrebbero gestiti, promossi e commercializzati all'estero direttamente dai broadcaster, loro controllate o da aziende straniere nel caso di coproduzioni internazionali, le aziende di vendita italiane indipendenti si troverebbero a gestire esclusivamente prodotto straniero. Rispetto a solo due anni fa, il listino di diverse società ha perso una quota significativa della produzione italiana, distribuita all'estero da multinazionali di varie nazionalità o da controllate di broadcaster, anche di quello pubblico.

Questo scenario a nostro avviso può rivelarsi estremamente allarmante e controproducente, in un momento in cui si promuove l'Internazionalizzazione della nostra cinematografia, e le alte competenze delle nostre imprese, rischiando di essere un elemento distorsivo del mercato e del corretto messaggio del *Made in Italy* che unanimemente si sta cercando di trasmettere.

Ciò che è opportuno e necessario che il Parlamento consideri è l'effetto, anche a brevissimo termine, della cancellazione di un comma che comunque rinvia ad atti amministrativi la propria attuazione. In sintesi, il principio cardine della tutela delle imprese di produzione indipendente nazionali dovrebbe essere chiaramente espresso nella norma primaria, come è sempre stato, fin dall'attuazione della prima Direttiva Tv Senza Frontiere del 1989. L'articolo 57 del TUSMA dovrebbe vedere la reintegrazione del comma 3.

Ciò che potrebbe essere semplificato è l'attuazione prevista dallo stesso comma 3: in luogo del rinvio a un Regolamento, il principio enunciato in norma primaria potrebbe rinviare e trovare la sua applicazione nei decreti ministeriali e interministeriali che già regolano le attività di sostegno al settore audiovisivo, a partire da quelli che definiscono e distinguono contributi e incentivi rivolti alle varie tipologie di opere e di imprese.

Questa soluzione ridurrebbe il numero di provvedimenti richiesti, mantenendo però inalterato il nucleo normativo da cui discende l'azione di promozione delle opere audiovisive di espressione originale italiana. La semplificazione proposta riporterebbe i testi a coerenza tra principi normativi e atti amministrativi, in linea con l'azione già prevista dal Ministero della Cultura in sede di consultazione degli stakeholder sul tema.

Il rischio da evitare ad ogni costo è quello della cancellazione dalla norma del valore che ispira l'azione dell'Unione Europea in questa parte della Direttiva, la cui applicazione è – ed è sempre stata – di sola competenza degli Stati membri. La derubricazione a puro atto amministrativo ridurrebbe la dimensione valoriale del testo ma non eviterebbe comunque l'emanazione dei decreti citati, privando invece improvvisamente il settore di un riferimento fondamentale.

L'Unione Esportatori Internazionali di ANICA ringrazia molto per questa opportunità di audizione, rimanendo a disposizione per ogni eventuale approfondimento.